

COMUNE DI CONCAMARISE
(Provincia di Verona)

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020

(art. 11, comma 5 D.Lgs. 118/2011 e principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
– Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011)

Premessa

L'armonizzazione contabile introdotta con il D.lgs. 118/2011, prevede che il bilancio di previsione venga redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 allo stesso decreto, e deve comprendere, tra gli allegati anche la cosiddetta nota integrativa, con lo scopo di esplicitare alcuni aspetti del bilancio. Il principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, al paragrafo 9.11 ne prevede i contenuti minimi costituiti da:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestata dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

1.1 Parte Entrata

L'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che detta i principi principali da applicare nella fase di programmazione del bilancio, stabilisce che la previsione delle entrate rappresenta quanto l'amministrazione ritiene di poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio contemplato nel bilancio.

La contabilità armonizzata (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) prevede che in bilancio siano iscritte le entrate per l'intero importo, comprendendo anche i crediti di dubbia esazione, stanziando nel contempo una apposita posta contabile denominata "Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" a copertura dei crediti insoluti.

Tenuto conto che fino all'esercizio 2014, alcune entrate venivano accertate per cassa, alcuni stanziamenti sono stati determinati tenendo in considerazione, oltre al trend storico degli incassi riferiti agli esercizi precedenti, anche dati extracontabili desumibili da banche dati tenute a cura dei vari settori cui è affidata la gestione delle relative risorse. Soltanto alcune voci specificatamente indicate nel principio contabile 4/2 vengono accertate ancora per cassa.

In sintesi, le principali voci di entrata sono:

Titoli I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

- IMU: trend storico degli incassi adeguato alla evoluzione normativa e sulla base del prospetto fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – contenente i dati relativi alle componenti di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e la determinazione della quota per ristoro di minori introiti I.M.U. e T.A.S.I..
- IMU da accertamenti: trend storico, adeguato ai nuovi principi contabili che prevedono l'accertamento integrale dell'entrata.
- TARI: come da piano finanziario redatto dalla società ESA-Com S.p.A. che gestisce completamente il servizio;
- TASI: sulla base dell'incassato dell'anno precedente ad aliquote invariate e sulla base del prospetto fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – contenente i dati relativi alle componenti di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e la determinazione della quota per ristoro di minori introiti I.M.U. e T.A.S.I..
- Addizionale Comunale IRPEF: aliquota invariata - gettito stimato sulla base dei dati storici sulla base dei dati dei redditi imponibili forniti dal Ministero.
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: canone annuale riconosciuto dalla ditta ABACO S.p.A., società che gestisce in concessione il servizio per l'anno 2018.

Tipologia 301 Fondi perequativi da amministrazioni centrali

- Fondo di solidarietà comunale: stima effettuata sulla base del prospetto fornito dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – contenente i dati relativi alle componenti di calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale e la determinazione della quota per ristoro di minori introiti I.M.U. e T.A.S.I..

Titolo II Trasferimenti correnti

Tipologie 101 – 103 Trasferimenti da amministrazioni pubbliche e da imprese

- Contributi statali, regionali e/o da altre amministrazioni locali: in base a disposizioni di legge o provvedimenti in essere.
- Contributi da imprese: in base a provvedimenti di riconoscimento/erogazione.

Titolo III Entrate extratributarie

Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

- proventi da servizi cimiteriali, illuminazione votiva, utilizzo impianti sportivi e sale civiche, ecc.: trend storico adeguato alle tariffe/esenzioni vigenti.
- proventi distribuzione gas metano: trend storico sulla base del contratto in essere.

Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

- sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge e sanzioni per violazioni al codice della strada: trend storico opportunamente adeguato ai nuovi principi contabili che prevedono l'accertamento integrale dell'entrata.

Titolo IV Entrate in conto capitale

Tipologia 200 Contributi agli investimenti

- contributi per investimenti sulla base di provvedimenti in essere.

Tipologia 500 Altre entrate in conto capitale

- proventi concessioni edilizie/permessi di costruire: sulla base del trend storico opportunamente rideterminato in relazione alle valutazioni del competente responsabile di servizio.
- contributo perequativo da accordi piano degli interventi: sulla base dei provvedimenti in essere.

1.2 Parte Spesa

Gli stanziamenti di spesa di competenza sono stati previsti in misura necessaria a garantire lo svolgimento di tutte le attività che daranno luogo ad operazioni esigibili negli esercizi 2018-2019-2020 del bilancio di previsione.

Conformemente al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) la quantificazione è stata fatta determinando i valori esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario.

In particolare, per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, assistenza domiciliare, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali (compensi organi istituzionali, imposte e tasse, spese per macchine d'ufficio, per attrezzature varie, per automezzi, ecc.);
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda i fondi e gli accantonamenti sono stati iscritti:

a) FONDO DI RISERVA: rispetta il limite di cui all'art. 166 del D.Lgs. 267/2000, che prevede uno stanziamento compreso tra lo 0,30 ed il 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

b) FONDO DI RISERVA DI CASSA: rispetta il limite di cui all'art. 166, comma 2-quater del D.Lgs. 267/2000, che prevede uno stanziamento minimo pari allo 0,2% delle entrate finali.

c) Accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco, a titolo di spesa potenziale, previsto dal paragrafo 5.2, lettera i) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

d) FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA': corrisponde ai crediti di dubbia e difficile esazione.

Lo stanziamento è stato calcolato considerando per la loro natura, le seguenti risorse d'incerta riscossione:

- Imposta Municipale sugli Immobili IMU. - Accertamenti anni pregressi (entrata tributaria)
- Sanzioni per violazioni al codice della strada (entrate extra-tributarie)
- Proventi da servizio lampade votive (entrate extra-tributarie)

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, non avendo riscontrato nel quinquennio precedente situazioni creditorie.

Poiché negli esercizi precedenti ad eccezione dell'anno 2015, la contabilizzazione avveniva applicando il metodo dell'accertamento per cassa e non si disponeva della serie storica degli accertamenti di entrata, è stato necessario utilizzare dati extra-contabili per ricostruire la consistenza dei crediti con riferimento agli esercizi considerati;

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli Enti.

Inoltre l'art. 1, comma 509, della Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015 – ha ulteriormente differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

Continuando, come già negli anni precedenti, ad applicare alle poste di bilancio criteri di massima prudenza e tenuto conto che, in aderenza al principio della prudenza, l'Ente ha accantonato una quota dell'avanzo di amministrazione destinata alla copertura di un Fondo svalutazione crediti, si è ritenuto di utilizzare tale facoltà di graduazione del Fondo, inserendo a bilancio, le poste di accantonamento ridotte.

1.3 Entrate e spese non ricorrenti

L'allegato 7 al D.Lgs. 118/2011, relativo alla struttura della codifica della transazione elementare, prevede che la stessa riporti uno specifico codice che identifichi, sia per l'entrata, sia per la spesa, la caratteristica di ricorrente o non ricorrente ossia:

- entrate ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata si a prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi;
- spese ricorrenti e non ricorrenti a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Per quanto riguarda le previsioni, si è preso in esame il trend storico, considerando ricorrenti tutte quelle entrate che si caratterizzano per una ripetitività nel corso degli anni.

Si omette l'analisi delle entrate non ricorrenti di parte capitale, in quanto le stesse sono finalizzate esclusivamente al finanziamento di spese non ricorrenti di natura capitale.

Tenuto conto anche dell'elenco di cui al paragrafo 9.11.3 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, di seguito si riportano le previsioni delle entrate e delle spese non ricorrenti per il triennio 2018-2020.

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Accertamenti IMU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Recuperi e rimborsi da compagnie di assicurazioni	7.000,00	7.000,00	9.000,00
Sanzioni per violazioni al codice della strada	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Sanzioni amm.ve per violazione regolamenti com.li, ordin	2.016,00	2.016,00	2.016,00
altre da specificare			
totale	20.816,00	20.816,00	22.816,00

Titoli I-II-III entrate correnti	724.555,70	708.202,80	708.202,80
% su entrate correnti	2,87%	2,94%	3,22%

spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.453,83	2.781,00	3.108,18
(su proventi evasione IMU)			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.388,54	2.707,02	3.025,49
(su proventi sanzioni)			
Trasferimento sanzioni a Provincia	2.500,00	2.500,00	2.500,00
altre da specificare			
totale	7.342,37	7.988,02	8.633,67

Titolo 1 Spese correnti	680.613,88	662.021,80	659.667,18
% su spese correnti	1,08%	1,21%	1,31%

SBILANCIO (entrate > spese)	13.473,63	12.827,98	14.182,33
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Lo sbilancio tra entrate non ricorrenti e spese non ricorrenti rappresenta la somma destinata a finanziare la spesa corrente ordinaria. Tale situazione dovrà essere attentamente monitorata, al fine di non compromettere gli equilibri di bilancio.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

La procedura di approvazione del Bilancio di previsione prevede che lo stesso venga redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, cui deve essere allegato anche il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. In particolare, si tratta di formulare una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione, variandone l'importo in sede di approvazione definitiva del rendiconto.

Nel caso di risultato positivo, è fatto divieto di raggiungere il pareggio in sede preventiva tramite l'avanzo presunto, in quanto trattasi di un valore stimato, non ancora formalmente accertato con il rendiconto.

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità previste al paragrafo 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Di seguito si riporta la composizione delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL	31 DICEMBRE 2017 (A)	169.137,04
---	-----------------------------	-------------------

Parte accantonata

<i>Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017</i>	21.951,60
<i>Fondo indennità fine mandato 2014 2015 e 2016</i>	3.667,53
Totale parte accantonata (B)	25.619,13
Parte vincolata	
<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	35.420,55
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	915,77
<i>Vincoli derivanti da contrazione di mutui</i>	
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	
<i>Altri vincoli da specificare</i>	
Totale parte vincolata (C)	36.336,32
Totale parte destinata agli investimenti (D)	8.771,37
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	98.410,22

In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nella sola quota costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal pre-consuntivo di chiusura, purché esso sia stato determinato dalla Giunta entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio di riferimento.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2018-2020 sono previsti i seguenti investimenti:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Titolo II - Spese in conto capitale finanziate con risorse dell'anno	60.000,00	203.000,00	1.507.500,00
Impegni reimputati dal 2016			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			
Totale spese Titolo II	60.000,00	203.000,00	1.507.500,00

Tali spese sono finanziate senza ricorso all'indebitamento, utilizzando l'avanzo di amministrazione vincolato e risorse del titolo IV dell'entrata. Si tratta nello specifico di:

DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate reimputate dal 2016			
Fondo pluriennale di entrata per spese in conto capitale			
Altre entrate in conto capitale	60.000,00	203.000,00	1.507.500,00
Entrate da indebitamento	0,00	0,00	0,00
Totale spese Titolo II	60.000,00	203.000,00	1.507.500,00

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favori di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favori di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

5. Oneri ed impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

L'ente non ha attivato contratti aventi ad oggetto strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

- Enti strumentali: nessuno
- Organismi strumentali: nessuno

7. Elenco delle partecipazioni possedute

Alla data di stesura della presente nota integrativa, il Comune di Concamarise possiede le seguenti partecipazioni, nelle quote indicate:

- CAMVO S.p.A.	1,49%
- Consiglio di Bacino Veronese (ex ATO)	0,12%
- ESA-COM S.p.A.	0,50%
- CISI S.R.L. in liquidazione	0,0341%

L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 così recita:
ai fini del presente decreto:

a) per enti strumentali si intendono gli enti di cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni di bilancio;

b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche al livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

L'art. 11-ter del D.Lgs. 118/2011 definisce gli enti strumentali controllati e partecipati, in base al verificarsi o meno di una delle condizioni elencate, ossia:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

8. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato predisposto applicando i nuovi principi della contabilità armonizzata, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

Il principio della prudenza, applicabile nel bilancio di previsione, prevede l'iscrizione a bilancio delle sole componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato senza un'arbitraria ed immotivata riduzione delle previsioni di entrata. Per quanto possibile, stante di cambiamenti in corso nell'ambito della finanza locale, la maggior parte delle voci di bilancio alimentate dalla fiscalità locale e dai trasferimenti statali è prevista ipotizzando il panorama fiscale esistente alla data di predisposizione del presente documento.

Al pari, le componenti negative, sono state limitate alle sole voci degli impegni sostenibili, finanziati dalle risorse previste.

L'incertezza che grava sulla possibile realizzazione di alcune voci di entrata corrente, porta a tenere in considerazione l'eventualità di una limitazione, da parte della Giunta Comunale, della natura autorizzatoria degli stanziamenti degli esercizi per i quali si prevede uno squilibrio, non ancora impegnati, al fine di evitare l'assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate che potrebbero irrigidire la gestione ed impedire l'adozione di interventi strutturali di riequilibrio da parte del Consiglio (paragrafo 9.5, allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011).